IL PIANO DI ALFANO

Via libera solo con "evidenti indizi di colpevolezza"

Il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni è stato approvato alla Camera l'11 giugno 2009. Possono essere eseguite quando vi siano "evidenti indizi di colpevolezza", e non più "gravi indizi di reato". Le intercettazioni possono essere eseguite quando vi siano "evidenti indizi di colpevolezza", e non più "gravi indizi di reato".

Il freno a mano sulla durata: al massimo un mese

Il pubblico ministero, con il consenso del Procuratore o di un magistrato delegato, dovrà ottenere l'autorizzazione di un Tribunale collegiale. Le intercettazioni potranno durare al massimo 1 mese. In casi specifici ci può essere una proroga, per un totale di 2 mesi.

Libera stampa? Carcere per chi le pubblica

Vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti relativi alle intercettazioni anche se non più coperti dal segreto istruttorio, "fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Gli editori che violeranno il divieto saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Per i giornalisti è previsto l'arresto fino a 30 giorni o un'ammenda fino a 5mila euro che arriva a 10 mila se si tratta di intercettazioni. Chi pubblicherà il contenuto o il riassunto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione, o di persone estranee all'indagine, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena minima si può commutare in pena pecuniaria.

Tutti gli intralci alla lotta alla mafia

Per le indagini che riguardano mafia e terrorismo il pubblico ministero può intercettare se vi sono "sufficienti indizi di reato", per soli 40 giorni. Per le proroghe è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Via i magistrati che parlano dei procedimenti in atto

Non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte - salvo per reati gravissimi - e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento originario. La toga che rilascia "pubblicamente dichiarazioni" sul procedimento affidatogli ha l'obbligo di astenersi. Sarà sostituito se indagato per rivelazione del segreto d'ufficio.